

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività di Consip S.p.A. - ID 1700

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it;

\*\*\*

## 1) Domanda

In riferimento al paragrafo 5.7 Obiettivi di risultato aziendale dell'Allegato 5 Capitolato tecnico, si chiede di confermare che gli "obiettivi di risultato aziendale" cui è legata la quota sospesa pari al 20% dei corrispettivi maturati siano riferiti agli obiettivi aziendali Consip e che siano calcolati su un orizzonte temporale annuale.

## Risposta

Si conferma.

## 2) Domanda

Con riferimento alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2 lettera b) del Bando di gara quale requisito minimo che l'operatore economico deve possedere, si chiede di confermare che il fatturato specifico per servizi di consulenza strategico-organizzativa in ambito procurement sia posseduto dal RTI o consorzio nel suo complesso.

#### Risposta

Si conferma che il fatturato specifico di cui al punto 17.2, lettera b) "servizi di consulenza strategico-organizzativa in ambito procurement" deve essere posseduto complessivamente dalle imprese componenti l'RTI o Consorzio che eseguiranno i servizi di consulenza strategico-organizzativa.

# 3) Domanda

Il Disciplinare di gara, nel motivare, ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la necessità di previsione dei fatturati aziendali di cui al punto 17.2., lett. a), b) e c) del Bando di gara, che: "non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di R.T.I., il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione".

Nel par. 4.2. del medesimo Disciplinare di gara è poi previsto che "i requisiti di cui al punto 17.2., lettere b) e c) del Bando di gara dovranno essere posseduti dalle singole imprese che eseguiranno i rispettivi servizi".

Nel caso in cui nel raggruppamento concorrente vi siano più soggetti che svolgono i servizi legali, si chiede se il requisito di cui al punto 17.2., lett. c) del Bando di gara possa essere soddisfatto anche da uno solo di tali soggetti o se sia obbligatorio che ciascuno dei soggetti che svolgono i predetti servizi legali debba soddisfare il possesso del requisito predetto e, in tal caso, in che misura.

## Risposta

Si conferma che, nel caso in cui nel raggruppamento concorrente vi siano più soggetti che svolgono i servizi legali, il requisito di cui al punto 17.2, lett. c) del Bando di gara è soddisfatto anche se posseduto integralmente da una sola delle imprese che eseguono tali servizi.

## 4) Domanda

Si chiede di confermare che, in conformità all'orientamento espresso dall'ANAC nella deliberazione n. 2 del 1° agosto 2012 e in linea con la normativa comunitaria (direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE) sia consentito l'avvalimento interno al Raggruppamento, fermo restando che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio (ad esempio, la mandataria) sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, deve possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, non essendo ammesso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta.

## Risposta

Si conferma.

## 5) Domanda



Il Bando di gara prevede al punto 17.2., lett. c), tra i requisiti di capacità economica e finanziaria, l'aver "conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, ovvero, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, negli ultimi tre anni solari decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando, un fatturato per servizi legali nel campo del diritto amministrativo non inferiore ad Euro 2.000.000,00, IVA esclusa, di cui almeno 1.000.000, IVA esclusa, dovrà essere stato conseguito per prestazioni di assistenza e di consulenza stragiudiziale legale in materia di contratti pubblici.

Fermo restando che il fatturato per assistenza legale in materia di contratti pubblici non deve comprendere prestazioni giudiziali, si chiede conferma che nell'ambito del fatturato per servizi legali nel campo del diritto amministrativo, non inferiore ad Euro 2.000.000,00, possano essere comprese anche prestazioni legali giudiziali svolte nel campo del diritto amministrativo.

## Risposta

Si conferma quanto previsto nel bando di gara al punto 17.2 lett. c) per cui nell'ambito del fatturato per servizi legali nel campo del diritto amministrativo, non inferiore ad Euro 2.000.000,00 IVA esclusa possono essere comprese anche prestazioni legali giudiziali svolte nel campo del diritto amministrativo, fermo restando che almeno 1.000.000, IVA esclusa, dei 2.000.000,00 Euro IVA esclusa sopra citati, dovrà essere stato conseguito per prestazioni di assistenza e di consulenza stragiudiziale legale in materia di contratti pubblici. Pertanto può legittimamente partecipare un concorrente che sia in possesso di:

- un fatturato pari almeno ad un 1.000.000,00 di Euro IVA esclusa conseguito anche per attività giudiziale nel campo del diritto amministrativo;
- un fatturato pari almeno ad un 1.000.000,00 di Euro IVA esclusa conseguito per prestazioni di assistenza e di consulenza stragiudiziale legale in materia di contratti pubblici (con esclusione dell'attività giudiziale).

### 6) Domanda

Con riferimento alla documentazione da produrre a comprova del requisito di cui al punto 17.2., lett. c) del Bando di gara, il Disciplinare di gara al par. 6 prevede la seguente documentazione alternativa:

- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, rilasciata e sottoscritta con firma digitale dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico per servizi legali dichiarato in sede di partecipazione. In alternativa a quanto precede, la suddetta dichiarazione (resa sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento di identità del dichiarante e sottoscritta con firma autografa) potrà essere prodotta in copia informativa in formato pdf. Preceduta da una dichiarazione di conformità all'originale del concorrente resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti altresì la disponibilità a mettere a disposizione della Consip S.p.A. l'originale cartaceo in qualsiasi momento. L'intero documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente;
  - ovvero, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio:
  - ai fini della comprova del fatturato per i servizi legali in generale, dichiarazioni IVA, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente sottoscritta con firma digitale;
  - ii. ai fini della comprova del fatturato per prestazioni di assistenza e di consulenza stragiudiziale in materia di contratti pubblici:
    - 1. se trattati di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi ovvero copia dei contratti unitamente a copia delle fatture quietanzate; qualora non prodotti in originale, i certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente sottoscritta con firma digitale;
    - 2. se trattasi di servizi prestati a privati, la regolare esecuzione degli stessi è dichiarata dal privato destinatario della prestazione con dichiarazione sottoscritta digitalmente, e in alternativa, la copia della dichiarazione di regolare esecuzione dei servizi dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del concorrente sottoscritta con firma digitale del concorrente stesso; in tal ultimo caso sarà altresì necessario produrre copia del contratto e delal



documentazione atta a comprovare l'effettiva regolare esecuzione dei servizi (ad es. fatture quietanzate, ecc.), dichiarati conformi all'originale, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con dichiarazione sottoscritta digitalmente, sino a concorrenza del requisito richiesto".

Per quanto riguarda la comprova del fatturato per servizi legali nel campo del diritto amministrativo non inferiore ad Euro 2.000.000, nel caso di partecipazione di studi multidisciplinari la cui dichiarazione IVA non sarebbe sufficiente a fornire indicazioni circa la tipologia di fatturato realizzato nel campo del diritto amministrativo, si chiede se la comprova di tale tipologia di fatturato, fino a concorrenza del requisito richiesto, possa essere fornita con la produzione dei contratti e delle relative fatture.

# Risposta

Nel caso rappresentato nel quesito, il concorrente potrà ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 163/2006, produrre, ai fini della comprova del fatturato per i servizi legali in generale, dichiarazioni IVA, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente sottoscritta con firma digitale, unitamente a copia dei relativi contratti e delle relative fatture accompagnate anch'essi da dichiarazione del concorrente di conformità all'originale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale.

## 7) Domanda

Con riferimento ai criteri tecnici di valutazione j.16 e j.17 (pagina 38 di 53 del Disciplinare di gara) riguardanti la disponibilità di competenze distintive rispettivamente in ambito sourcing ICT e in ambito sourcing beni e servizi (es. sanità, energy e servizi al territorio), si chiede di confermare che oggetto di valutazione tecnica della Commissione di gara siano esclusivamente le modalità di acquisizione, sviluppo e mantenimento delle competenze specifiche che il concorrente (sia esso in forma singola, sia in forma associata) propone e che, pertanto, non potrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara – ciò anche al fine di scongiurare pratiche anticoncorrenziali dei o tra i concorrenti – il nominativo e/o il curriculum vitae dei professionisti terzi, ivi inclusi i Merceologi, che il concorrente intende mettere a disposizione della fornitura.

### Risposta

Si conferma.

# 8) Domanda

Con riferimento a quanto stabilito al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e all'Allegato 2 ("Offerta Tecnica"), si chiede di confermare che – in sede di presentazione dell'offerta tecnica (Busta B) – non dovranno essere consegnati i Curricula Vitae delle figure professionali, con particolare riferimento ai Merceologi, che saranno impiegate per l'erogazione della fornitura e che gli stessi Curricula Vitae, o l'eventuale sintesi degli stessi riportata all'interno dell'offerta tecnica, non costituiranno oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione di gara ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

# Risposta

Si conferma.

## 9) Domanda

Si chiede di confermare, anche in considerazione di quanto espresso dal TAR Lazio, Sez. III, sentenza 24 ottobre 2014, n° 10685, che nella Proposta di contesto (rif. criteri tecnici di valutazione da j.1 a j.7) l'impresa (o il raggruppamento di imprese) concorrente possa descrivere le possibilità di riutilizzo ed il valore aggiunto delle esperienze professionali pregresse maturate in precedenti esperienze lavorative da parte di soggetti attualmente in pianta stabile presso l'impresa concorrente (o le imprese in raggruppamento).

# Risposta

Si conferma.

## 10) Domanda

Con riferimento alla disposizione indicata nel paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico ("Esenzione dall'erogazione dei servizi: perimetro e modalità di applicazione"): "È opportuno sottolineare che, in caso di forma associata



dell'Aggiudicatario (R.T.I. o Consorzio), i "bonus" sono assegnati all'Aggiudicatario nella sua forma di soggetto giuridico unitario; pertanto, anche la fruizione degli stessi sarà da attribuire all'Aggiudicatario nella sua forma di soggetto giuridico unitario, e non anche individualmente ai singoli componenti che ne richiedono la fruizione", si chiede di confermare che con il termine "fruizione" si intende l'esercizio in capo al RTI aggiudicatario, nella sua forma di soggetto giuridico unitario, della facoltà di comunicare a Consip il proprio diniego a fornire il supporto organizzativo e/o merceologico e/o legale richiesto dalla stessa su specifiche iniziative nel corso della fornitura, e la conseguente consumazione di un "bonus" che sarà decurtato dal limite dei n. 5 bonus assegnati al RTI su base annuale, secondo le modalità definite al par. 5.9 del Capitolato Tecnico.

# Risposta

Si conferma.

#### 11) Domanda

Sempre con riferimento alla disposizione indicata nel paragrafo 5.9 del Capitolato Tecnico ("Esenzione dall'erogazione dei servizi: perimetro e modalità di applicazione"), si chiede di confermare che in caso di fruizione del "bonus" da parte dell'Aggiudicatario che si presenti in forma associata, non sussiste alcun obbligo in capo alle singole società componenti il RTI Aggiudicatario, in caso di partecipazione alle gare per le quali è stato comunicato a Consip il diniego a fornire il supporto organizzativo e/o merceologico e/o legale richiesto, di concorrere a dette gare con il medesimo raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della iniziativa di gara ID 1700 – CIG 6628176FDA.

## Risposta

Si conferma.

## 12) Domanda

Con riferimento alla disposizione stabilita al comma 3 dell'articolo 13 dello Schema di Contratto: "Per la figura professionale relativa al Merceologo, la Consip ha previsto una tariffa fissa non soggetta a ribasso pari a 600 (seicento/00) euro; il Fornitore si impegna a corrispondere alla figura professionale del merceologo utilizzata nell'esecuzione del contratto la tariffa fissa di 600 (seicento/00) Euro, con un ribasso non superiore al venti per cento", si chiede di confermare che il vincolo del prezzo previsto per la tariffa della figura professionale del Merceologo (ribasso non superiore al venti per cento della tariffa fissa di 600 Euro per giornata/uomo che implica una tariffa minima da corrispondere alla figura professionale del Merceologo non inferiore a 480 euro) debba essere rispettata sia nel caso in cui la figura professionale del Merceologo sia legata da un rapporto contrattuale diretto con l'Aggiudicatario (o se questo è in forma associata, con una delle imprese in raggruppamento), sia nel caso in cui la stessa figura professionale del Merceologo sia intermediata da un terzo, in quanto detta figura professionale del Merceologo è legata da un rapporto contrattuale con un soggetto giuridico terzo (ivi incluse le ipotesi di consorzio e/o cooperativa tra Merceologi), quest'ultimo legato da un rapporto contrattuale con l'Aggiudicatario medesimo (o se questo è in forma associata, con una delle imprese in raggruppamento).

### Risposta

Si conferma.

## 13) Domanda

Sempre con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 dell'Articolo 13 dello Schema di Contratto, inerente la misura e la modalità di verifica dei corrispettivi in favore dei Merceologi, è stabilito che: "La Consip provvederà ad effettuare verifiche a campione sui contratti di volta in volta stipulati con i merceologi. Il fornitore si impegna a consegnare alla Consip le fatture emesse dagli stessi merceologi nel corso di esecuzione del contratto, garantendo che tali fatture riportino oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate e il prezzo per singola giornata", si chiede di confermare che le verifiche sono effettuate da Consip sia nel caso in cui la figura professionale del Merceologo sia legata da un rapporto contrattuale diretto con l'Aggiudicatario, sia nel caso in cui la stessa figura professionale del Merceologo sia indirettamente legata all'Aggiudicatario in quanto intermediata da un terzo, ovvero da un soggetto giuridico terzo (ivi incluse le ipotesi di



consorzio e/o cooperativa tra Merceologi), quest'ultimo legato da un rapporto contrattuale con l'Aggiudicatario medesimo (o se questo è in forma associata, con una delle imprese in raggruppamento).

#### Risposta

Le verifiche a campione sui contratti stipulati dai merceologi relativamente alla presente iniziativa avverrà sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra Aggiudicatari e merceologici, sia nel caso di contratti stipulati tra aggiudicatari e soggetti terzi; in tale ultimo caso la Consip si riserva di chiedere i contratti esistenti tra tali soggetti terzi ed i merceologi.

## 14) Domanda

Sempre con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 dell'Articolo 13 dello Schema di Contratto, inerente la misura e la modalità di verifica dei corrispettivi in favore dei Merceologi, è stabilito che: "La Consip provvederà ad effettuare verifiche a campione sui contratti di volta in volta stipulati con i merceologi. Il fornitore si impegna a consegnare alla Consip le fatture emesse dagli stessi merceologi nel corso di esecuzione del contratto, garantendo che tale fatture riportino oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate e il prezzo per singola giornata", si chiede di confermare che l'Aggiudicatario debba sempre e comunque procedere alla consegna di tutte le fatture emesse da ciascun Merceologo utilizzato per l'esecuzione contrattuale, unitamente al contratto stipulato, anche indirettamente, con ciascun Merceologo, e che ciascuna di dette fatture debba riportare gli elementi e la descrizione prevista dal Contratto, tutto ciò a prescindere dalla verifica a campione su detti contratti e fatture da parte di Consip.

#### Risposta

Si conferma che l'Aggiudicatario debba consegnare tutte le fatture emesse da ciascun Merceologo utilizzato per l'esecuzione contrattuale (ove esistenti), anche nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia un rapporto contrattuale con un soggetto terzo, a prescindere dalla verifica a campione sui contratti stipulati dall'Aggiudicatario direttamente ed indirettamente con i merceologi.

### 15) Domanda

Sempre con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 dell'Articolo 13 dello Schema di Contratto, inerente la misura e la modalità di verifica dei corrispettivi in favore dei Merceologi, è stabilito che: "La Consip provvederà ad effettuare verifiche a campione sui contratti di volta in volta stipulati con i merceologi. Il fornitore si impegna a consegnare alla Consip le fatture emesse dagli stessi merceologi nel corso di esecuzione del contratto, garantendo che tale fatture riportino oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate e il prezzo per singola giornata", si chiede di confermare che: i) sia il caso di esito negativo delle verifiche effettuate da Consip, ii) sia il caso di mancata presentazione da parte dell'Aggiudicatario dei contratti e delle fatture emesse da ciascun Merceologo utilizzato per l'esecuzione contrattuale, iii) sia il caso di una fattura che non riporti gli elementi e la descrizione previsti dal Contratto, iv) sia, da ultimo, il caso in cui non venga comunque rispettato il vincolo del prezzo previsto per la tariffa della figura professionale del Merceologo (ribasso non superiore al venti per cento della tariffa fissa di 600 Euro per giornata/uomo che implica una tariffa minima da corrispondere alla figura professionale del merceologo non inferiore a 480 euro), sono da considerarsi tutte ipotesi di inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 dello Schema di Contratto, salva l'applicazione di ulteriori eventuali specifiche sanzioni (es.: penali, ecc.).

# Risposta

Si conferma che rispetto al quesito formulato i) in caso di esito negativo delle verifiche effettuate da Consip, ii) in caso di mancata presentazione da parte dell'Aggiudicatario dei contratti e delle fatture emesse da ciascun Merceologo utilizzato per l'esecuzione contrattuale, iii) in caso di una fattura che non riporti gli elementi e la descrizione previsti dal Contratto, iv) sia, da ultimo, nel caso in cui non venga comunque rispettato il vincolo del prezzo previsto per la tariffa della figura professionale del merceologo, salva la facoltà per Consip di richiedere integrazioni e chiarimenti, sono da considerarsi ipotesi di inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 20 e 21 dello Schema di Contratto.

# 16) Domanda



Sempre con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 dell'Articolo 13 dello Schema di Contratto, inerente la misura e la modalità di verifica dei corrispettivi in favore dei Merceologi, è stabilito che: "La Consip provvederà ad effettuare verifiche a campione sui contratti di volta in volta stipulati con i merceologi", si chiede di confermare se la Consip, a tale fini, procederà ad acquisire periodicamente dal legale rappresentante dell'Aggiudicatario, con riferimento alla utilizzazione di ciascun Merceologo, una dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al rispetto del vincolo del prezzo di cui al citato art. 13, comma 3, dello Schema di Contratto per i pagamenti dei compensi e/o corrispettivi effettuati nel periodo di riferimento in favore dei Merceologi utilizzati per l'esecuzione contrattuale, ciò anche ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

## Risposta

Non si conferma.

## 17) Domanda

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di confermare che il requisito di capacità economica/finanziaria indicato all'art.17.2, lett. b), del bando di gara, ossia l'aver maturato un "fatturato specifico per servizi di consulenza strategico organizzativa in ambito procurement ...", possa essere riferito ad attività di supporto e consulenza a soggetti privati tesa a (i) definire la migliore strategia di partecipazione a gare pubbliche, ivi comprese le indagini di mercato e l'attività di ricerca di imprese disponibili al coinvolgimento in RTI, nonché (ii) a predisporre piani di sviluppo strategico/organizzativo aventi ad oggetto analisi competitiva dei clienti, sviluppo di scenari per acquisizione commesse, attività di comunicazione e progettazione organizzativa per gestire tutte le attività di proposizione, chiusura contratto e gestione commessa.

### Risposta

Non si conferma, il fatturato specifico richiesto è da riferirsi unicamente ad attività di supporto e consulenza, sia per soggetti pubblici che privati, volta a definire le migliori strategie di acquisto ed individuare i migliori strumenti per procedere in tal senso, e non volta alla partecipazione alle gare pubbliche.

# 18) Domanda

Con riferimento alla partecipazione alla gara in oggetto da parte di uno Studio legale che in passato ha agito quale organizzazione di risorse e di mezzi di un professionista autonomo e successivamente ha reso operativa un'Associazione professionale alla quale il professionista autonomo – name partner, socio fondatore e legale rappresentante della medesima Associazione professionale – ha trasferito l'organizzazione, le risorse ed i mezzi per l'esercizio dell'attività in capo all'Associazione professionale stessa, si chiede di confermare che:

- a) la fattispecie illustrata è considerata, ai fini della partecipazione alla gara, alla stregua di un trasferimento di ramo d'azienda;
- b) conseguentemente, l'Associazione professionale partecipante alla gara può far valere come propri il fatturato e le referenze del predetto professionista autonomo, realizzati con l'organizzazione, le risorse ed i mezzi trasferiti all'Associazione professionale stessa.

### Risposta

La fattispecie illustrata nel quesito può essere assimilata, ai fini della partecipazione alla gara, alla stregua di un trasferimento di ramo d'azienda. Conseguentemente, l'Associazione professionale partecipante alla gara può far valere come propri il fatturato e le referenze del predetto professionista autonomo, realizzati con l'organizzazione, le risorse ed i mezzi trasferiti all'Associazione professionale stessa. In tal caso, il concorrente dovrà produrre in busta A idonea documentazione.

### 19) Domanda

In caso di partecipazione alla gara in oggetto da parte di un'Associazione professionale, si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 17.1, lettera b), del Bando di gara deve essere posseduto dall'Associazione professionale medesima e, conseguentemente, la dichiarazione richiesta al paragrafo 2, lettera a) del Disciplinare di gara, deve



essere riferita all'Associazione professionale e al legale rappresentante della stessa che la sottoscrive. Si chiede di confermare, altresì, che al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter), queste debbano essere riferite unicamente al legale rappresentante dell'Associazione professionale.

### Risposta

Il requisito di cui al punto 17.1, lettera b), del Bando di gara deve essere posseduto dall'Associazione professionale e dal/i suo/oi legale/i rappresentante/i. La dichiarazione richiesta al paragrafo 2, lettera a) del Disciplinare di gara, deve essere riferita all'Associazione professionale e al/i legale/i rappresentante/i della stessa. L'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter), deve essere riferita al/i legale/i rappresentante/i dell'Associazione professionale.

## 20) Domanda

In caso di partecipazione alla gara in oggetto da parte di un'Associazione professionale, si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 17.1, lettera c), del Bando di gara deve essere posseduto dall'Associazione professionale e dichiarato dall'Associazione professionale medesima con attestazione del legale rappresentante.

## Risposta

Il requisito di cui al punto 17.1, lettera c), del Bando di gara deve essere posseduto dall'Associazione professionale e dichiarato dal suo legale rappresentante.

## 21) Domanda

Con riferimento al requisito di fatturato globale di cui al punto 17.2, lettera a), del Bando di gara, si chiede di confermare che il periodo di riferimento temporale ai fini del soddisfacimento del requisito medesimo, relativo agli "ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando", deve intendersi, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, agli ultimi tre anni solari, intesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Ciò anche atteso che, in ragione di quanto previsto nel paragrafo 6, pagina 31 di 55, del Disciplinare di gara, per la comprova del possesso del requisito di fatturato globale per i servizi legali (e, comunque, "per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio") è richiesta l'attestazione mediante le dichiarazioni IVA (che sono annuali:1° gennaio/31 dicembre).

## Risposta

Si conferma.

# 22) Domanda

Con riferimento al requisito di fatturato globale di cui al punto 17.2, lettera c), del Bando di gara, si chiede di confermare che il periodo di riferimento temporale ai fini del soddisfacimento del requisito medesimo, relativo agli "ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando", deve intendersi, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, agli ultimi tre anni solari, intesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Ciò anche atteso che, in ragione di quanto previsto nel paragrafo 6, pagina 32 di 55, del Disciplinare di gara, per la comprova del possesso del requisito di fatturato specifico per i "servizi legali in genere" (e, comunque, "per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio") è richiesta l'attestazione mediante le dichiarazioni IVA (che sono annuali:1° gennaio/31 dicembre), accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale.

# Risposta

Si conferma.

## 23) Domanda

Con riferimento alla cauzione provvisoria richiesta al paragrafo 2, lettera f), del Disciplinare di gara, in caso di R.T.I. verticali e, segnatamente, di un RTI tra società di consulenza (cui sarebbero affidate le attività di advisory strategico/organizzativo) e studi legali (cui sarebbero affidate le attività legali), si chiedono chiarimenti in ordine alla ammissibilità di una riduzione pro quota dell'importo della medesima cauzione, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, ove solo alcune tra i soggetti raggruppandi siano in possesso della certificazione di qualità. In particolare, si chiede se, per il caso di partecipazione in RTI verticale, come sopra rappresentato, ove solo alcuni tra i



soggetti che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso di una idonea certificazione di qualità, il concorrente può godere del beneficio della dimidiazione della garanzia in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun soggetto raggruppando in possesso di detta certificazione assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I., così come verrà indicata nella documentazione amministrativa (dichiarazione conforme all'Allegato 1) costituente l'offerta.

#### Risposta

Come si evince dal bando di gara, le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare devono considerarsi tutte principali. Non è possibile pertanto che un concorrente che partecipi alla gara nelle forme del Raggruppamento possa qualificarsi come verticale. Di conseguenza, la riduzione della garanzia provvisoria (e di quella definitiva) è possibile solo se i membri del Raggruppamento siano tutti in possesso della certificazione di qualità. Come previsto nel Disciplinare di gara "in caso di partecipazione in RTI ... il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste".

## 24) Domanda

Con riferimento al criterio di valutazione j.4 "Assistenza Legale – Descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto per l'affidamento derivante da esperienze analoghe. Ai fini della valutazione saranno considerate le esperienze maturate nella contrattualistica complessa tra parti pubbliche e private", si chiede di confermare che si considerano ricomprese anche le esperienze maturate nella contrattualistica complessa tra due o più parti pubbliche.

#### Risposta

Non si conferma. Stante le specifiche esigenze di Consip, il Criterio di valutazione J.4 del Disciplinare di gara deve essere riferito alle "esperienze maturate nella contrattualistica complessa tra parti pubbliche e private".

#### 25) Domanda

In caso di partecipazione in RTI alla gara in oggetto, si chiede di confermare che, ai fini di quanto previsto all'art. 37, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006, la prestazione dell'attività di consulenza legale - richiesta nell'ambito del più ampio oggetto dell'appalto inerente i servizi di consulenza strategica, organizzativa, merceologica e legale, come stabilito nel Bando di gara, ovvero i servizi professionali di (i) advisory strategico, (ii) implementazione operativa delle iniziative individuate, (iii) consulenza legale, come precisato nel Disciplinare di gara - è considerata una prestazione secondaria, tenuto conto, da un lato, della tipologia e della natura dell'attività professionale richiesta e dei requisiti professionali previsti per le risorse impiegate (es: iscrizione all'Albo degli Avvocati), e, dall'altro lato, della quantità e volumi di detta prestazione, anche in termini economici, rispetto al complessivo oggetto di affidamento dell'appalto.

### Risposta

Non si conferma. L'oggetto dell'appalto da affidare con la presente iniziativa deve considerarsi unitario. Le diverse prestazioni che compongono i "servizi professionali" sono tutte principali ed insieme contribuiscono a costituire la prestazione da affidare. Non rilevano a tal fine le diverse peculiarità dei requisiti delle risorse impiegate o i diversi volumi delle prestazioni, dal momento che oggetto del contratto sarà l'attività di consulenza complessivamente intesa in quanto composta da prestazioni di (i) advisory strategico, (ii) implementazione operativa delle iniziative individuate, (iii) consulenza legale, che al di là della loro individuale specificità, contribuiscono in modo unitario e complementare tra loro all'erogazione del servizio di consulenza nell'ambito degli interventi che saranno affidati da Consip al Fornitore.

Direzione Sourcing Servizi e Utility

Arch. Marco Gasparri

(Il Direttore)